



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2145 del 15 gennaio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 09 dicembre 2019, in relazione al ricorso n. 2949, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'Intermediario, degli obblighi inerenti la prestazione dei servizi d'investimento con riferimento, in particolare, all'omissione di informazioni corrette e complete sulle caratteristiche dello strumento finanziario, nonché con riguardo al non diligente svolgimento della valutazione di adeguatezza, o comunque di appropriatezza delle operazioni di investimento.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 24 gennaio 2018, cui l'Intermediario ha fornito riscontro con nota del 24 aprile 2018 in maniera giudicata insoddisfacente, la Ricorrente si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

La Ricorrente espone di aver acquistato, con tre distinte operazioni, n. 486 azioni della Banca, per un controvalore complessivo di € 9.205,60 e in particolare: in data 7 maggio 2012, n. 160 azioni per € 2.960,00; in data 13 novembre 2012, n. 16 azioni per € 293,60; in data 11 dicembre 2014, n. 310 azioni per € 5.952,00. La Ricorrente, con specifico riguardo alle prime due operazioni d'investimento lamenta, anzitutto, la mancata esecuzione da parte dell'Intermediario di un giudizio di adeguatezza/appropriatezza che, se effettuato, avrebbe fatto emergere il carattere non adeguato o, comunque, non appropriato degli ordini. Relativamente all'ultimo investimento del dicembre 2014, rileva che la Banca ha segnalato alla cliente *“Die Operation ist nicht angemessen”*, ossia *“l'operazione non è appropriata”*. La Banca quindi *“ha accertato soltanto al terzo acquisto che la ricorrente non dispone delle conoscenze e dell'esperienza per comprendere l'operazione de quo. Quindi è evidente che il consulente avrebbe dovuto segnalare alla ricorrente anche l'inappropriatezza delle operazioni precedenti”*.

Sotto il profilo degli obblighi informativi, la Ricorrente contesta che l'Intermediario non avrebbe fornito un'informazione corretta e completa sulle caratteristiche degli strumenti finanziari e ciò avuto riguardo, in particolare, alle informazioni contenute nella scheda prodotto consegnata alla cliente in occasione delle operazioni del 7 maggio 2012 e dell'11 dicembre 2014, che non sarebbero *“corrette, chiare e non fuorvianti”*, come prescritto dall'art. 27, comma 1, del Reg. Consob n. 10160/2007 nella parte in cui è indicato che *“il prezzo di emissione dell'Azione costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo di scambio delle Azioni sulla piattaforma di negoziazione ...”*. Ad avviso della Ricorrente, l'informazione riportata nella scheda prodotto *“può essere interpretata soltanto in un modo: che il prezzo sulla piattaforma di negoziazione, quindi sul mercato secondario, non possa scendere sotto al prezzo di emissione riportato in tabella a lato, quindi nell'immediato contesto della sopracitata frase”*. Stante tale

informazione presente nella scheda prodotto, *“la ricorrente era dell’errata opinione, indotta dalla falsa rappresentazione delle caratteristiche delle azioni, di investire in uno strumento finanziario a basso rischio, in quanto il prezzo non sarebbe potuto scendere sotto un limite determinato dai soci nell’assemblea”*. Relativamente all’operazione del 13 novembre 2012 (sottoscrizione di n. 16 azioni nell’ambito dell’Aumento di capitale 2012), la Ricorrente lamenta che anche in questa occasione l’Intermediario non avrebbe adempiuto in modo esaustivo agli obblighi d’informazione sulle caratteristiche e i rischi dello strumento finanziario. Né, al fine di escludere una propria responsabilità, sarebbe sufficiente all’Intermediario richiamare *“la dichiarazione della Ricorrente, di aver preso visione del prospetto informativo, o [...] la messa a disposizione di un foglio informativo [...]*.

Infine, la Ricorrente si duole del fatto che, in relazione alle operazioni effettuate, l’Intermediario non avrebbe rispettato i vincoli posti dalla Comunicazione Consob n. 9019104/2009 in materia di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. In particolare, sebbene la Banca stessa nella scheda prodotto consegnata alla cliente avesse indicato che *“Le azioni della Banca [...] vantano un ridotto grado di liquidità in confronto agli strumenti finanziari quotati: poiché le Azioni non sono negoziate in alcun mercato regolamentato e per le regole di funzionamento della piattaforma... la vendita potrebbe protrarsi nel tempo”*, con ciò segnalando dunque che sarebbero potute *“sorgere delle difficoltà nel negoziare le azioni, in quanto le richieste di vendita pot[evano] non trovare adeguate proposte d’acquisto”*, a fronte di ciò non avrebbe poi rispettato i precetti posti dalla richiamata Comunicazione Consob tra cui *“per esempio la Banca avrebbe dovuto includere «nell’apposito set informativo confronti con prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio (ovvero esempi di prodotti risk free) di analoga durata e, ove esistenti, con prodotti succedanei di larga diffusione e di adeguata liquidità».* *Confronto che non è stato inserito nella scheda prodotto [...]*”.

La Ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l’Intermediario tenuto al pagamento di una somma pari al capitale complessivamente investito.

3. L’Intermediario si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Quanto “*alle regole di adeguatezza/appropriatezza delle operazioni d’investimento*”, parte resistente, in primo luogo, tiene a precisare che, avendo la cliente agito di propria iniziativa in occasione di tutte e tre le operazioni, la Banca – contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso – non prestando consulenza non era tenuta a svolgere la valutazione di adeguatezza, ma solo quella di appropriatezza e in particolare:

- a) in occasione dell’acquisto del 7 maggio 2012, la Banca svolgeva il test di appropriatezza tra il prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dalla cliente con il questionario MiFID, dal quale risultava che l’operazione non era appropriata al profilo della cliente in quanto aveva ad oggetto un titolo che non rientrava tra i titoli di cui aveva “*esperienza*”. La Banca, inoltre, avvisava la Ricorrente del conflitto d’interesse sussistente e del fatto che il titolo non fosse quotato. Quest’ultima, preso atto delle indicazioni fornite dalla Banca, dava espresso incarico di eseguire l’operazione;
- b) con riguardo alla sottoscrizione di azioni del 13 novembre 2012, la Banca eseguiva la verifica di appropriatezza e l’operazione risultava “*appropriata*”;
- c) anche in occasione dell’acquisto dell’11 dicembre 2014, la Banca eseguiva la verifica di appropriatezza e l’operazione risultava “*non appropriata*”; tuttavia la Ricorrente, preso atto degli avvisi forniti, dava espressamente disposizione alla Banca di eseguire l’ordine.

Precisato quanto sopra, la Banca tiene, inoltre, ad evidenziare che il proprio operato relativamente alle valutazioni di appropriatezza operate, andrebbe valutato anche tenendo in conto che la Ricorrente, fin dall’apertura del rapporto, ha acquistato e detenuto in portafoglio altri strumenti finanziari, quali obbligazioni della Banca medesima, per un controvalore di decina di migliaia di Euro, e fondi azionari.

Con riguardo alla doglianza concernente la mancata applicazione della Comunicazione CONSOB n. 9019104/2009, l’Intermediario replica osservando che: a) la Ricorrente non avrebbe offerto “*elementi che, anche solo a livello indiziario, offrano conforto all’assunto appunto dell’illiquidità dello strumento [...]*»”; b) prima di eseguire ciascun ordine, la Banca ha consegnato alla cliente la scheda prodotto nella quale veniva rappresentato anche il rischio connesso alla

liquidità delle azioni medesime; c) in occasione degli acquisti del 7 maggio 2012 e dell'11 dicembre 2014, la Ricorrente veniva informata nello stesso modulo d'ordine della natura di titolo non quotato dell'azione della Banca e che l'ordine sarebbe avvenuto fuori dai mercati regolamentati; d) il richiamo operato dalla Ricorrente a *“prodotti «sucedanei» ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104/2009 è inconferente in quanto tale confronto era dovuto qualora fossero esistenti prodotti succedanei che nel caso di specie sono carenti”*.

L'Intermediario replica poi alle doglianze concernenti le carenze informative sulle caratteristiche dello strumento finanziario richiamando, con riguardo alle operazioni del 7 maggio 2012 e dell'11 dicembre 2014, il contenuto della scheda prodotto consegnata alla cliente e con riferimento all'operazione di adesione all'aumento di capitale il Prospetto informativo pubblicato e depositato in data 30 ottobre 2012 presso la Consob, *“contenente dettagliata e chiara descrizione delle caratteristiche e dei rischi delle azioni di cui è causa”*. Il predetto documento veniva messo a disposizione del pubblico, ivi inclusa la Ricorrente che, sottoscrivendo la scheda di adesione, affermava espressamente di esserne a conoscenza e di averne preso visione.

Relativamente alle contestazioni concernenti la scheda prodotto, l'Intermediario ha osservato che l'affermazione contenuta in tale documento informativo, richiamata dalla Ricorrente, secondo cui il prezzo minimo di compravendita delle azioni sulla piattaforma... non poteva scendere al di sotto del prezzo di emissione delle azioni determinato dall'Assemblea dei soci, *“non contrasta ed anzi può e deve essere letta unitamente alle ulteriori informazioni ed avvertenze contenute nella medesima scheda prodotto”*. Peraltro, *“la piattaforma... (utilizzata fino al 24 novembre 2016) non rappresentava l'unico canale per la negoziazione delle azioni della Banca; infatti esse potevano essere smobilizzate - eventualmente anche ad un prezzo inferiore a quello di emissione - attraverso la negoziazione diretta tra venditore e acquirente [...]”*.

L'Intermediario contesta, infine, la quantificazione del danno. Al riguardo segnala che esso allo stato non sarebbe *“né accertabile, né quantificabile”* e dunque non sarebbe sussistente poiché la Ricorrente non avrebbe mai posto in vendita le azioni ed esse risulterebbero negoziabili sulla piattaforma Hi-MTF; inoltre, ove venisse

accolta la richiesta della Ricorrente, la stessa “*potrebbe «prima» incassare tale risarcimento e «successivamente» vendere le azioni ritraendone un guadagno privo di causa e giustificazione*”. In ogni caso, andrebbero detratte le somme percepite a titolo di dividendi pari (al lordo delle imposte e delle spese) a complessivi € 479,82.

L’Intermediario ha altresì richiesto che la scelta della Ricorrente di mantenere gli investimenti in portafoglio sia valutata ai sensi dell’art. 1227 c.c., quantomeno con riferimento al periodo successivo alle rendicontazioni recanti indicazione della natura non liquida degli strumenti finanziari (dicembre 2016) ovvero a seguito del reclamo (24 gennaio 2018) con conseguente esclusione o riduzione del risarcimento.

4. La Ricorrente non si è avvalsa della facoltà di presentare proprie controdeduzioni in replica alle argomentazioni difensive dell’Intermediario.

5. Terminata la fase di contraddittorio tra le parti con l’avvenuta produzione delle rispettive deduzioni, l’Arbitro, ai fini del compiuto esame della documentazione prodotta dalle parti in lingua tedesca, ha provveduto ad acquisire dalla Banca la corrispondente modulistica *standard* in lingua italiana utile alla migliore trattazione del caso. Tale documentazione in italiano è stata ostesa a parte ricorrente la quale, con nota depositata il 28 novembre 2019, ha comunicato di non avere osservazioni in merito.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento risultando fondate, ad avviso del Collegio, le doglianze della Ricorrente con riguardo, in particolare, al non corretto assolvimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario e sul rischio ad esso sotteso. Fondate solo in parte risultano, invece, le contestazioni mosse in ordine al mancato o, comunque, non corretto svolgimento delle valutazioni di appropriatezza/adequatezza degli ordini d’investimento.

2. Relativamente agli acquisti di azioni del 7 maggio 2012 e dell’11 dicembre 2014, risultano condivisibili le contestazioni della Ricorrente volte ad affermare che l’Intermediario nella scheda prodotto le avrebbe fornito informazioni poco chiare (se non addirittura fuorvianti) laddove si afferma che “*Il prezzo di*

emissione delle Azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo di scambio delle Azioni sulla [...] piattaforma di negoziazione”. Quanto alla idoneità di tale informazione contenuta nella scheda prodotto ad ingenerare nell’investitore medio il convincimento della liquidabilità dell’investimento al prezzo di emissione delle azioni, il Collegio si è, infatti, già pronunciato ad esito dell’esame di un ricorso anch’esso proposto nei confronti dell’odierno Intermediario per investimenti in azioni dallo stesso emesse. In particolare, il Collegio ha rilevato come *“la stessa scheda prodotto predisposta dal resistente si presenti obiettivamente assai poco chiara, e sotto certi aspetti ingannevole, in ordine al grado di liquidabilità delle azioni. Al riguardo, infatti, non può non notarsi come, pur doverosamente contestualizzandola, l’affermazione che «il prezzo di emissione delle Azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo di scambio delle Azioni sulla [...] piattaforma di negoziazione» sia alquanto ambigua, anche perché tale da ingenerare, almeno nell’investitore medio, l’idea che sia possibile, attraverso la negoziazione sulla piattaforma, sempre e comunque vendere le azioni al loro prezzo di emissione. Il che, evidentemente, non è”* (Dec. n. 1857 del 25 settembre 2019).

Quanto all’operazione di adesione all’aumento di capitale del 2012, effettuata dalla Ricorrente il 13 dicembre 2012, l’Intermediario ha ritenuto di assolvere ai predetti obblighi essenzialmente tramite la messa a disposizione del Prospetto informativo i cui termini l’investitore, con la sottoscrizione della scheda di adesione, dichiarava di conoscere e accettare. Sul punto il Collegio ha già chiarito *“come la mera consegna del Prospetto Informativo e dei Fattori di rischio, non può far ritenere di per sé assolto l’obbligo informativo gravante sull’Intermediario in quanto «a differenza di quanto esplicitamente stabilito dall’art. 33 del Regolamento Intermediari con riguardo alle “Informazioni su OICR aperti”, non si può ritenere in via automatica che il Prospetto d’Offerta sia “idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti” dagli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari. Tale documento, infatti, è predisposto dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico verso il quale opera in regime di parità di trattamento. Trattasi di informazione che viene fornita*

a cura dell'emittente, dunque, per ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli da parte di una generalità di interessati ma ciò non postula affatto che egli sia anche tenuto a "servire al meglio l'interesse" degli oblati. Per contro, gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di «servire al meglio l'interesse del cliente», adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale). Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico di «accettare integralmente il contenuto del Prospetto» e «di aver preso visione dei fattori di rischio» possono costituire al più indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario.» (Decisione n. 147 del 14 dicembre 2017, Decisione n. 111 del 16 novembre 2017; Decisione n. 34 del 3 agosto 2017, da ultimo Dec. 1884 del 1° ottobre 2019).

3. Relativamente all'ulteriore profilo di doglianza concernente l'omissione delle informazioni prescritte dalla Comunicazione Consob del marzo 2009 in tema di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, si osserva come la difesa dell'Intermediario sia incentrata, essenzialmente, sull'allegazione che la Ricorrente non avrebbe provato il carattere illiquido delle azioni al momento degli acquisti. Si tratta, tuttavia, di osservazione non condivisibile giacché, come in più occasioni ribadito dal Collegio, *“non è l'investitore gravato dall'onere di provare il carattere illiquido dello strumento al momento dell'acquisto, perché così opinando si finirebbe per accollare sul cliente la dimostrazione di un “fatto negativo” – l'illiquidità consistendo nell'assenza di un regolare e significativo insieme di operazioni di scambio. È piuttosto l'intermediario che – in ossequio al principio della maggiore vicinanza alla prova (giacché egli ha agevolmente accesso alle informazioni che riguardano il numero e l'intensità degli scambi delle proprie azioni) – che deve dimostrare il carattere di liquidità, intesa appunto nel senso sopra chiarito dell'esistenza di un sistema stabile di scambi che consente una rapida possibilità di monetizzare il valore del titolo”* (Dec. n. 1857 del 25 settembre 2019 *cit*; in tal senso anche Dec. n. 1860 del 25 settembre 2019 e Dec. n. 380 del 13 aprile 2018).

4. Quanto alle ulteriori doglianze relative all'emissione del giudizio di appropriatezza/adequatezza, esse risultano solo parzialmente fondate. Al riguardo si osserva, infatti, che le risultanze istruttorie comprovano lo svolgimento da parte della Banca della valutazione di appropriatezza anche con riguardo alle operazioni del 7 maggio 2012 e del 13 novembre 2012. Quanto alla prima è, difatti, presente in atti l'ordine di acquisto sottoscritto dalla Ricorrente in cui risulta inserita, tra le segnalazioni dirette alla cliente, quella per cui il profilo della conoscenza dello strumento non risultava soddisfatto (*"Mangelnde Kenntnisse"*); conseguentemente, la Ricorrente prendeva atto delle avvertenze relative all'ordine e incaricava espressamente la Banca di eseguire l'operazione. Con riferimento alla seconda operazione del 13 novembre 2012, parte resistente ha prodotto in atti la videata relativa all'esito della interrogazione del proprio sistema informativo in cui, con riferimento a tale operazione si legge: *"13.11.2012 [...] APPROPRIATA"*. A fronte di ciò, non può d'altro canto non essere rilevato che le valutazioni compiute dall'Intermediario non risultano, nel complesso, coerenti tra loro e quindi non improntate a regole di diligenza, avuto riguardo al fatto che l'Intermediario ha concluso per la "non appropriatezza" dell'ordine di acquisto dell'11 dicembre 2014 per *"mancanza di conoscenza"*, ma non anche per quello precedente di sottoscrizione dell'aumento di capitale del 2012 in cui, invece, aveva ritenuto che l'operazione fosse appropriata al profilo dell'investitore. Sulle ragioni di ciò l'Intermediario nelle proprie deduzioni non replica in modo specifico.

5. Quanto al "concorso di colpa" ex art. 1227 c.c., invocato dall'Intermediario, si ritiene che non ne sussistono i presupposti, data la illiquidità degli strumenti finanziari in esame alla data del 24 gennaio 2018 (data del reclamo). Tale dato trova conferma, tra l'altro, nelle statistiche pubblicate dall'Esma nel Registro relativo ai *"Transparency Calculation Results for Equity Instruments"* redatto sulla base dei dati forniti dalle sedi di negoziazione europee, da cui emerge che nel periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 il titolo in questione era *"No Liquid"*, con una media giornaliera di 3,936 contratti conclusi sull'Hi-Mtf. Pertanto, la sostanziale illiquidità delle azioni non avrebbe consentito alla Ricorrente l'agevole vendita dei titoli; ciò non consente, perciò, di poter affermare che il suo

comportamento possa avere avuto alcuna incidenza causale rispetto al danno subito.

6. La Ricorrente ha quindi diritto di essere risarcita dei danni subiti a seguito delle sopra accertate violazioni poste in essere dall'Intermediario.

Venendo alla relativa quantificazione, nella documentazione in atti si trova conferma, sia dell'importo complessivamente versato dalla Ricorrente in occasione delle tre operazioni d'investimento (€ 9.205,60), sia delle somme da questa percepite a titolo di dividendi sul quantitativo di azioni contestato, importo che, al netto di imposte e spese, va individuato in quello di € 358,90.

Ciò rilevato, ai fini della misura del danno, il Collegio ritiene di dover fare applicazione del criterio già utilizzato nella Decisione n. 1857 del 25 settembre 2019 (concernente, anche in quel caso, un ricorso proposto nei confronti dell'odierno Intermediario in relazione ad acquisti di azioni dallo stesso emesse) e dunque di doverlo liquidare in misura pari alla differenza tra: *i*) il capitale investito (€ 9.205,60), detratti i dividendi netti percepiti negli anni (€ 358,90) - pervenendo così ad un importo di € 8.846,70 e *ii*) il valore delle azioni che la Ricorrente potrebbe ancora ritrarre attraverso la vendita della azioni attualmente quotate sul mercato H-Mtf. Ai fini della determinazione di tale dato, nella richiamata Decisione n. 1857/2019, questo Collegio ha già avuto modo di rilevare che *“sebbene la azioni del resistente siano oggi scambiate attraverso il sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf, il valore unitario realizzabile non può essere identificato sic et simpliciter con il prezzo indicato su tale piattaforma”*, in quanto *“quel prezzo non può costituire di per sé un dato sufficientemente attendibile su cui poter fondare una valutazione in termini di liquidabilità degli strumenti finanziari, almeno in presenza, come nel caso, di una scarsa movimentazione degli stessi e di un ridottissimo numero di scambi”*. Ciò vale anche per la fattispecie in esame considerati i dati relativi alle ultime aste aventi ad oggetto le azioni della Banca., come da evidenze in atti. Pertanto, tenendo conto della *“poca significatività”* del prezzo medio indicato sulla piattaforma, il Collegio ha ritenuto di determinare il danno avendo riguardo a tale prezzo ridotto nella misura del 50%, orientamento dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi nel presente caso.

Ne discende che, tenuto conto che al 29 novembre 2019 (ultimo dato disponibile) il prezzo medio dell'azione sull'Hi-Mtf è stato pari ad € 11,90, il valore realizzabile per le 486 azioni oggetto del ricorso è pari ad € 2.891,70 (corrispondente al 50% di € 5.783,40). Ne consegue che il danno è pari ad € 5.955,00 (ossia € 8.846,70 – 2.891,70) che, debitamente rivalutato trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio, si attesta a € 6.127,88, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a Parte ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 6.127,88, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi